

Cassazione penale sez. V, 09/07/2009, n. 28251

La Corte di Cassazione osserva:

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva chiesto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di (*omissis*), vicequestore, e (*omissis*), imprenditore Wind, per violazione degli articoli 615 bis o 617 bis c.p., nonché per la violazione degli articoli 314 e 323 c.p. per il solo (*omissis*).

I due si sarebbero procurati indebitamente notizie attinenti la vita privata di (*omissis*), con la quale il (*omissis*) aveva avuto una relazione sentimentale, poi interrottasi per volontà di lei, installando nell'auto della donna nel vano della luce di cortesia un telefono cellulare, con suoneria disattivata, su cui era impostata la funzione di risposta automatica in modo da consentire la ripresa sonora di quanto avveniva nell'auto.

Il GIP presso il Tribunale di Potenza escludeva che fosse ravvisabile il delitto di cui all'articolo 615 bis o 617 bis c.p., riteneva insufficienti gli indizi in relazione all'articolo 314 c.p., mentre in relazione all'abuso in atti di ufficio disponeva la sospensione dall'ufficio del vicequestore (*omissis*).

Gli appelli delle parti venivano rigettati dal Tribunale della libertà di Potenza con ordinanza del 19 dicembre 2008.

Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Potenza deduceva, con riferimento agli articoli 615 e 617 bis c.p., la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale di cui alla lettera b) dell'articolo 606 c.p.p. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 lettera e) c.p.p..

Le questioni sottoposte al vaglio della Suprema Corte possono così sintetizzarsi:

- a) se l'automobile, con riferimento al reato di cui all'articolo 615 bis c.p. possa o meno considerarsi un luogo di privata dimora ai sensi dell'articolo 614 c.p., norma espressamente richiamata dall'articolo 615 bis c.p.;
- b) se il divieto di cui all'articolo 617 bis c.p. concerna o meno gli strumenti di comunicazione;
- c) se la espressione altre forme di trasmissione a distanza di suoni, di cui all'articolo 623 bis c.p., sia riferita all'oggetto della intercettazione o allo strumento di captazione.

I motivi di ricorso non sono fondati.

Le norme in discussione â?? 615 bis c.p. e 617 bis c.p. â?? tutelano la riservatezza, o meglio la libert  morale delle persone, individuabile in rapporto allâ??ambiente e agli strumenti di comunicazione.

La disposizione dellâ??articolo 615 bis c.p. tutela la riservatezza di notizie ed immagini e fa riferimento ai soli luoghi indicati nellâ??articolo 614 c.p., e cio  lâ??abitazione e la privata dimora.

Orbene lâ??autovettura che si trovi sulla pubblica via non   ritenuta, dalla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi essenzialmente in materia di intercettazioni tra presenti, luogo di privata dimora (vedi da ultimo n. 4125/07 â?? 235601, n. 13/05 â?? 230533 e Cass., Sez. V penale, 30 gennaio â?? 18 marzo 2008, n. 12042).

Tale indirizzo trova conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 26795 del 2006, che, con affermazione che, sebbene resa nel contesto della interpretazione della normativa processuale in tema di videoriprese, appare di carattere generale, ha osservato che non c   dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona   assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa s  che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarit  , perch  il luogo rimane connotato dalla personalit  del titolare, sia o meno questi presente.

Nemmeno gli articoli 617 bis e 623 bis c.p. risultano violati nel caso di specie. Tali disposizioni concernono, infatti, gli strumenti di comunicazione nel senso che lâ??articolo 617 bis ha ad oggetto le attivit  volte ad intercettare o impedire comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o del telegrafo o, a seguito dellâ??ampliamento della fattispecie derivante dalla applicazione della norma di chiusura contenuta nellâ??articolo 623 bis c.p., con altre forme di trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati e non possono con certezza riguardare anche le intercettazioni o gli impedimenti di conversazioni tra presenti (vedi oltre la citata Cass. 30 gennaio 2008 n. 12042, anche la n. 4264 del 2006).

Insomma i reati in questione sono ravvisabili quando un terzo si inserisca, con lâ??uso di apposite apparecchiature, in un canale di trasmissione di dati, cosa che non   avvenuta nel caso di specie.

Le pur interessanti osservazioni del Pubblico Ministero ricorrente non consentono di superare gli indirizzi giurisprudenziali indicati.

Non ricorrono i presupposti indicati dall'articolo 618 c.p.p. per devolvere le questioni di diritto prospettate alle Sezioni Unite Penali, come richiesto dal Pubblico Ministero di udienza.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso

Campi meta

Massima : *Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all'art. 615 bis c.p. la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell'art. 614 c.p. richiamato dall'art. 615 bis c.p. tra i quali non rientra l'autovettura che si trovi sulla pubblica via.*

Supporto Alla Lettura :

INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA

Il reato di interferenze illecite nella vita privata si colloca nella parte del codice penale dedicata ai delitti contro la persona, in particolare contro la libertà individuale. Rubricato all'art. 615 bis, c.p., la norma tutela la tranquillità della libertà domestica come risultato della duplice facoltà di ammissione o esclusione della propria sfera privata, per salvaguardare il proprio spazio individuale. Viene perciò tutelato il rapporto persona-ambiente, ossia l'esplícarsi della persona in una sfera spaziale che ne renda possibile la piena realizzazione. La disposizione punisce essenzialmente gli atti di intromissione indebita nella sfera domestica altrui, senza una introduzione fisica, ma solo mediante riprese visive o sonore. La lesione alla riservatezza viene posta in essere solo quando vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall'esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile agli estranei. Di conseguenza se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza.